



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio scolastico regionale per il Molise
Direzione Generale



Il Direttore Generale

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, recante “Codice dell’ordinamento militare” ed in particolare l’articolo 678, comma 9, e l’articolo 1014, comma 1, concernenti la riserva di posti nei concorsi pubblici per il personale militare;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. ed il Regolamento (UE) del 27 aprile 2016 n. 679 in tema di trattamento dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo n. 82 del 07.03.2005 e ss.mm.ii. “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il D.P.R. n. 19/2016, e successive modifiche ed integrazioni, concernente “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a

posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto legislativo n. 59/2017 concernente “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il D.M. n. 259/2017 che ha disposto la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria previste dal citato D.P.R. n. 19/2016;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;

VISTO il decreto-legge n. 25 del 14.03.2025 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla legge n.69 del 09.05.2025;

VISTO il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, e in particolare l'articolo 20, recante “Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR” convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 112;

VISTO il D.M. n. 205 del 26.10.2023 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, successivamente modificato dal D.M. n.214 del 24.10.2024;

VISTO il Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2939 del 09.10.2025, con il quale è stato bandito il Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, sopra richiamato;

VISTE le aggregazioni delle procedure di cui all'allegato 2) del bando di concorso, successivamente modificato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 03.11.2025 n. 3287 concernente “Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi

dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 9 ottobre 2025, n. 2939”;

CONSIDERATO che per la classe di concorso A019– Filosofia e storia, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise è responsabile dello svolgimento dell'intera procedura e dell'approvazione della graduatoria di merito anche per le regioni Basilicata e Calabria;

VISTO il decreto n. 14756 del 15.12.2025, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di II grado - classe di concorso A019;

VISTO l'art. 8, comma 2, del D.D.G. 2939/2025, il quale prevede che “... *alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. ...*” ;

VISTI gli atti adottati dalla commissione esaminatrice;

VISTO l'art. 9, comma 1, del bando secondo cui la graduatoria “*è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali*” e comma 2 del bando per cui “*La graduatoria di cui al comma 1 è integrata per un triennio, a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con l'inserimento dei candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate*”;

TENUTO CONTO di quanto sancito dalla normativa vigente in materia di riserva di posti, altresì, richiamata dal bando di concorso (art. 3), in particolare legge n. 68/1999 nei limiti della complessiva quota d'obbligo ex art. 3, comma 1 della medesima; artt. 1014, comma 1, e 678, comma 9, del D.lgs. n. 66/2010; art. 1, comma 9 bis, del D.L. n. 44/2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023), da applicarsi nei limiti dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come sostituito dal D.P.R. n. 82/2023, per cui “*1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso*”;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13, commi 9 e 10, del D.M. n. 205 del 26.10.2023, è prevista una riserva di posti pari al 30% in favore di chi, entro il termine di presentazione delle istanze, abbia maturato 3 anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali, negli ultimi 10 anni - la riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro;

TENUTO CONTO, in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiarati dagli interessati ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.D.G. 2939/2025;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 18, comma 4, del D.lgs 6 marzo 2017 n. 4, come modificato dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69 secondo cui *“A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti (...)”*;

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle indicazioni fornite dal MIM con particolare riguardo alla riservatezza dei dati personali particolari nella fase di pubblicazione delle graduatorie;

CONSIDERATE altresì delle disposizioni di cui all' art.3 comma 5-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69 secondo cui *“Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenzae e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali”*;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione delle graduatorie di merito per la classe di concorso A019 per la regione Molise, Basilicata e Calabria e alla pubblicazione delle graduatorie medesime, prive dei dati particolari, essendo consentita ai partecipanti alla procedura concorsuale la visione di tali dati nell'area ad accesso riservato e secondo principi di necessità e minimizzazione;

DECRETA

Art. 1- Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.D.G. 2939/2025 sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, le graduatorie di merito della procedura concorsuale di cui in premessa, per la classe di concorso A019- Storia e filosofia per le regioni Molise, Basilicata e Calabria.

Art. 2- Le graduatorie di merito sono, altresì, integrate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, con i candidati, indicati in separato elenco, risultati idonei per avere raggiunto

o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura pari al 30 per cento dei posti messi a concorso ovverosia in numero pari a **2** per la regione **Basilicata**, in numero pari a **3** per la regione **Calabria** e in numero pari a **2** per la regione **Molise**.

Art. 3- Le graduatorie e gli elenchi dei candidati risultati idonei nella misura del 30% sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante. Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.D.G. 2939/2025, il presente decreto, con i relativi allegati, è pubblicato nell'albo e sul sito istituzionale di questa Direzione Generale ed è trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, le graduatorie sono pubblicate contestualmente sul Portale Unico del Reclutamento (InPA) di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001.

Art. 4- Le graduatorie, redatte ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, del bando, sono, altresì, pubblicate in un'area ad accesso riservato ai partecipanti ai sensi dell'art. 5-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69.

Art. 5- L'Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori controlli sul possesso dei requisiti di ammissione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

Art. 6- Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore Generale

Mirella Nappa

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse